

CAPITOLATO SPECIALE/DISCIPLINARE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDAMENTI AULA CONSILIARE DEL COMUNE DI SILVI

Art. 1 OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento ha per oggetto la **fornitura con proposta di allestimento e posa in opera di arredamenti** per il completo rifacimento della sala adibita ad Aula Consiliare posta al secondo piano della sede municipale, situata in via Garibaldi, 16 - 64028 Silvi (TE).

L'appalto viene affidato mediante procedura ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del D.L. 36/2023 e ss.mm.ii. "RIFACIMENTO AULA CONSILIARE" - CUP intervento: H34J24000540002

CODICE CPV: **392000000**

CIG: _____

Art. 2 DURATA DELL'AFFIDAMENTO

La fornitura è effettuata entro 90 giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto.

L'esecuzione potrà partire anche nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 17, del D.lgs. 36/2023.

La ditta aggiudicataria ha piena autonomia nella programmazione temporale delle proprie attività, salvo per quanto riguarda la messa in opera della fornitura che dovrà essere concordata con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ma comunque entro e non oltre il 30 settembre 2025.

Art. 3 AMMONTARE DELL'AFFIDAMENTO

L'ammontare presunto della fornitura è fissato in **€ 40.000,00 compreso IVA ai sensi di Legge**.

L'importo si intende comprensivo degli oneri per la sicurezza aziendale ai sensi del D. Lgs.

81/2008, dei costi d'imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna e posa in opera a regola d'arte della fornitura.

La Ditta appaltatrice deve effettuare la consegna dei materiali e la posa in opera a proprio rischio, con carico delle spese di qualsiasi natura, e provvedere, a conclusione del contratto, al ritiro di tutti i materiali residui, alla pulizia sommaria dei locali ed allo smaltimento dei materiali di risulta.

Art. 4 DESCRIZIONE E MODALITA' DELLA FORNITURA

Gli **elementi di arredo** richiesti e le **quantità minime** da garantire nell'offerta sono elencati e descritti come segue:

- a) Realizzazione di un blocco frontale centrale composto da due livelli dimensionati per l'inserimento di n. 3 scranni in quello superiore e da numero 6 postazioni nel livello inferiore;
- b) Realizzazione di due blocchi longitudinali paralleli ospitanti numero 9 sedute cadauno per totali n. 18 postazioni;
- c) Numero sedute destinate al pubblico in misura non inferiore alle 20 unità;

L'arredo della nuova Sala Consiliare dovrà rispondere alle esigenze funzionali indicate alle lettere a), b) e c) che precedono, per un totale minimo di numero 27 postazioni e di numero 20 sedute, tenuto conto della planimetria dei luoghi.

La scelta definitiva dei colori da utilizzare per tutti gli elementi di arredo sarà concordata in fase di fornitura, nell'ambito della tipologia disponibile presentata in sede di offerta.

Gli arredi in fase di consegna, dovranno essere integri, privi di segni e rigature dovute a carenza d'imballaggio e/o anomalie di trasporto.

Le forniture dovranno essere comprensive di montaggio, nonché di tutta la ferramenta ed accessori necessari, anche se non espressamente previsti nel presente capitolato, in modo da assicurare che gli arredi siano stabili, collaudabili e pronti all'uso in condizioni di massima efficienza e sicurezza e idonei alle funzioni richieste.

L'installazione dei vari elementi dovrà essere eseguita, a regola d'arte, da personale specializzato sotto la diretta responsabilità dell'Affidatario.

La rimozione e l'allontanamento di tutti i materiali utilizzati per la posa in opera, compreso il loro smaltimento, attuando la raccolta differenziata degli stessi e privilegiando, ove possibile, l'invio a recupero dei materiali, secondo le vigenti norme in materia di rifiuti (D. lgs. 152/06 e s. m. ed i.), s'intende a cura e spese della Ditta aggiudicataria.

Qualora la fornitura non risultasse corrispondente alle caratteristiche indicate, la ditta sarà tenuta a **sostituire i prodotti difettosi o non idonei** all'uso e comunque non rispondenti alle caratteristiche richieste. I prodotti rifiutati, a seguito di comunicazione di avvenuto rifiuto, dovranno essere ritirati e sostituiti entro 10 giorni dalla ditta fornitrice a sua cura e spese. Qualora la ditta fornitrice non vi provvedesse entro il termine indicato l'Amministrazione potrà spedire al fornitore i beni rifiutati **con spese a carico della ditta aggiudicataria**.

Sono ad esclusivo e totale carico della ditta aggiudicataria:

- tutti gli oneri derivanti dall'espletamento della fornitura, con particolare riferimento agli oneri di carattere amministrativo, previdenziale ed assistenziale relativi ai dipendenti;
- la sorveglianza, con mezzi propri, dei luoghi durante le fasi d'installazione degli arredi e di quanto in essi contenuto o depositato a titolo di fornitura, oltre ai beni di proprietà del Comune;
- le spese per le operazioni di pulizia, al fine di rendere i locali nello stesso stato di quando sono stati consegnati all'inizio del contratto, nonché lo sgombero e lo smaltimento dai locali del materiale di risulta;
- le spese per l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e/o ai controlli e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
- gli adempimenti per impedire l'accesso ai locali da parte di estranei durante le operazioni di posa in opera degli arredi, anche tramite l'allestimento di delimitazioni fisiche, e segnaletica.

Nel caso le operazioni di posa in opera si protraggano per diversi giorni consecutivi, alla Ditta aggiudicataria o alla persona designata dall'Impresa, potranno essere consegnate le chiavi della sede municipale e della struttura adibita a Sala Consiliare, il quale rimarrà pertanto responsabile della loro conservazione e restituzione al termine del contratto. La suddetta consegna dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dall'Aggiudicatario (per la presa in consegna) e dal Responsabile incaricato dal Comune di Silvi (in occasione della restituzione).

Art. 5 SOPRALLUOGO

E' facoltativo il sopralluogo degli ambienti ubicati al secondo piano della sede municipale, adibiti ad Aula Consiliare. Il fornitore che desiderasse effettuare un sopralluogo degli ambienti interessati potrà concordare con la Responsabile del Servizio, dott. ssa Milena Masciotta, data e ora dello stesso, previa richiesta telefonica da effettuarsi almeno 2 giorni lavorativi prima della data proposta ad uno dei seguenti recapiti: 0859357215-267.

Art. 6 CERTIFICAZIONI

Le **certificazioni inerenti ai materiali** dovranno essere intestate alle aziende produttrici dei materiali stessi; tutte le restanti certificazioni, dovranno essere **intestate alle aziende produttrici degli arredi**. Ad esempio, le certificazioni inerenti i pannelli lignei, dovranno essere intestate alle aziende produttrici del pannello e l'impresa concorrente dovrà allegare alla documentazione prodotta apposita dichiarazione che gli stessi materiali certificati sono impiegati nei prodotti offerti. In caso di partecipazione di un distributore, la certificazione dovrà essere riferita al produttore dei beni offerti.

Gli arredi forniti dovranno essere conformi alle vigenti norme nazionali ed europee relativamente alla sicurezza, resistenza e idoneità; alle norme vigenti in materia antinfortunistica e prevenzione incendi; alle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, secondo il D.Lgs. 81/2008; al requisito di sicurezza Classe E1, relativo all'emissione di formaldeide; alle norme UNI, ISO e CE vigenti. I componenti (legno e metallo) e le vernici utilizzate per gli arredi, dovranno essere atossici e non nocivi sia al contatto cutaneo che orale (*certificazioni obbligatorie*).

I montaggi devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, tramite idonea ferramenta, tasselli, viti, bulloni e con sistemi di volta in volta adeguati ad assicurare la perfetta tenuta degli elementi in relazione alla tipologia di pavimentazione esistente, tali da garantire il fissaggio in condizioni di assoluta sicurezza e nel rispetto delle indicazioni normative specifiche laddove previsto.

La responsabilità della corretta posa in opera resta in capo completamente ed unicamente alla Ditta aggiudicataria che dovrà presentare a fine lavori una **Certificazione di corretta posa in opera**, dei materiali forniti e montati in loco, debitamente sottoscritta, contenente anche l'indicazione dei carichi massimi ammissibili, ove necessario, per eventuali elementi appesi e scaffalature che dovessero essere presenti nel preventivo di offerta quali ulteriori beni inclusi nella stessa.

La ditta dovrà dichiarare il possesso delle certificazioni.

Al momento della fornitura le certificazioni dovranno essere prodotte in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000.

Art. 7 CRITERI AMBIENTALI MINIMI - RESPONSABILITÀ SOCIALE

Gli arredi dovranno obbligatoriamente rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al Piano di Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP) – aggiornamento dell'allegato 2 del D.M. 22.02.2011 (GU Serie Generale n. 23 del 28/1/2017) e successive modifiche con Decreto correttivo DM 3/7/2019.

Gli Operatori Economici dovranno preferibilmente adottare sistemi di gestione aziendale in linea con il D.M. 6 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici", volti a favorire il rispetto di standard sociali riconosciuti a livello internazionale.

Art. 8 QUANTITA'

Le quantità minime sono elencate e descritte all'art. 4 DESCRIZIONE E MODALITA' DELLA FORNITURA.

Tali quantità devono ritenersi un minimo inderogabile che gli operatori economici possono integrare con altre forniture aggiuntive e/o migliorative per il completamento dell'offerta. Possono essere offerti accessori che vanno a migliorare ed arricchire le dotazioni minime, così come descritte, oppure elementi d'arredo aggiuntivi, rispetto a quanto indicato nell'articolo 4.

Art. 9 RITIRO E SOSTITUZIONE MERCE – GARANZIA E ASSISTENZA POST VENDITA

In caso di **difformità e/o imperfezioni**, rilevate in qualsiasi fase della fornitura e/o posa in opera, l'Amministrazione potrà:

1. chiedere l'eliminazione, senza costi aggiuntivi, delle imperfezioni riscontrate;
2. rifiutare e/o restituire la merce, chiedendone la sostituzione senza alcun compenso aggiuntivo;
3. procedere alla risoluzione del contratto ed alla richiesta dell'eventuale maggior danno subito.

Nei casi suddetti la ditta aggiudicataria è obbligata a ritirare immediatamente gli arredi rifiutati ed a sostituirli con altri idonei, ovvero a provvedere ad eliminare le anomalie riscontrate entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal giorno della richiesta salvo differenti accordi. La consegna di arredi non conformi a quanto previsto dal presente Capitolato non costituisce interruzione dei termini di consegna. Pertanto, qualora le operazioni per risolvere eventuali anomalie riscontrate si protraggano oltre il termine contrattuale, si procederà all'applicazione delle relative penalità previste.

Tutti gli arredi devono essere **garantiti** in modo integrale per **5 (cinque) anni** (come prescritto dal D.M. Ambiente dell'11 gennaio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017), per qualsiasi inconveniente da difetti di fabbrica o di montaggio, decorrenti dalla data di consegna. Nella garanzia sono compresi il trasporto e la manodopera necessaria.

La ditta aggiudicataria dovrà altresì fornire un **servizio di assistenza e manutenzione** per il periodo suddetto comprendente la prestazione della mano d'opera ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento del bene, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio. Tale onere non prevede spostamenti e/o modifiche degli arredi disposti dalla Amministrazione dopo l'ultimazione dell'appalto o l'intervento su elementi che siano stati oggetto di modifiche dalla stessa. Gli interventi in garanzia, atti ad assicurare la funzionalità del prodotto, devono essere effettuati entro 5 (cinque) giorni lavorativi, successivi alla richiesta d'intervento scritta da parte dell'Amministrazione. Nel caso in cui non fosse possibile l'immediato ripristino dell'efficienza del bene, il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione del bene stesso o delle parti di ricambio entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal suddetto intervento. Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i diritti di chiamata, costi di viaggio o sopralluoghi, costi per trasferte dei tecnici e/o di spedizione merce o trasporto.

La Ditta aggiudicataria garantisce l'eventuale disponibilità di pezzi di ricambio (ferramenta e parti in legno o altro materiale) di pezzi sostitutivi o aggiuntivi per almeno 5 anni dalla data di ultimazione della fornitura.

Art. 10 CONSEGNA DELLA MERCE – ULTIMAZIONE

L'esecutore deve ultimare la fornitura, comprensiva della posa in opera nel termine stabilito dal presente Capitolato.

L'ultimazione dei lavori è prontamente comunicata dall'operatore per iscritto al RUP, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'operatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora la fornitura e posa in opera degli arredi, per qualsiasi causa non imputabile alla Amministrazione, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Per la Sala Consiliare si richiede che la posa in opera venga completata entro e non oltre 20 giorni dalla data della fornitura, che dovrà essere comunicata al RUP con un anticipo di almeno 20 giorni in modo che gli spazi possano essere liberati in tempo utile e possano eventualmente essere attivati interventi accessori quali lucidatura della pavimentazione e rinfresco pareti, evitando al minimo la chiusura al pubblico della Sala.

L'Amministrazione si riserva, previo avviso con congruo anticipo, la facoltà di richiedere, senza oneri aggiuntivi, la consegna frazionata degli arredi ordinati, ovvero di differire la consegna stessa a causa di impedimenti improvvisi o imprevisi di qualsiasi genere.

Prima della consegna il fornitore dovrà dare avviso scritto a mezzo PEC ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it al Servizio Amministrazione Generale, e per conoscenza a milena.masciotta@comune.silvi.te.it, almeno 3 giorni lavorativi (escluso quindi sabato e domenica o feste nazionali) prima delle operazioni di consegna e di montaggio della merce e concordare i relativi orari.

La consegna parziale di quantitativi d'arredo, di cui l'Amministrazione non abbia richiesto il frazionamento, non costituisce interruzione del termine di consegna: pertanto, pur avendo già consegnato una quota parte di quanto ordinato prima del termine di consegna contrattualmente stabilito, eventuali consegne oltre detto termine, costituiranno inadempienza contrattuale con applicazione, per la quota di arredi fornita oltre il termine, delle penalità previste dal presente Capitolato.

Art. 11 REQUISITI, OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'OPERATORE

L'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti **di idoneità professionale**:

- Iscrizione alla Camera d Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività corrispondente a quella di contratto;
- Abilitazione MEPA al CPV 392000000 oggetto di affidamento;
- Possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 del D. lgs. n. 36/2023 e ss. mm. e ii.;

Si specifica che sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001.

La ditta aggiudicataria, nell'esecuzione della fornitura prevista dal presente Capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti la fornitura stessa. L'Impresa aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia della Amministrazione sia di terzi, durante il periodo contrattuale a seguito delle operazioni di consegna, scarico e montaggio, tenendo al riguardo sollevato il Comune di Silvi da ogni responsabilità ed onere. Anche la responsabilità per eventuali danni arrecati agli arredi durante il trasporto è a carico della ditta aggiudicataria che, qualora necessario, dovrà provvedere a propria cura e spese all'imballo, da eseguire a regola d'arte in modo da evitare qualsiasi danneggiamento.

L'impresa aggiudicataria dovrà indicare la persona fisica designata come **Responsabile Rappresentante dell'Impresa**, che si renderà disponibile in qualità di referente nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto attiene allo svolgimento della fornitura oggetto del presente affidamento e che sovrintenderà personalmente alle operazioni di consegna e posa in opera. In caso di temporanea assenza, per motivi eccezionali, del personale designato, l'impresa dovrà comunicare preventivamente la persona delegata a sostituirlo.

Art. 12 PENALI

Qualora la consegna di una o più parti della fornitura, delle certificazioni richieste o l'esecuzione di interventi di assistenza tecnica in garanzia, sia effettuata in ritardo rispetto al termine contrattuale, si procederà ad applicare le seguenti penalità:

- a) per **ritardata consegna degli arredi**: una penale pari ad **euro 30,00** per ogni giorno solare di ritardo;
- b) per **mancata consegna della certificazione** di "regolare posa in opera": **sospensione del pagamento** sino alla consegna della stessa.

Le penalità di cui sopra, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023, non potranno essere comunque superiori al 10% del valore complessivo dell'importo netto contrattuale.

Sono fatti salvi eventuali differimenti del termine di consegna concordati tra le parti su espressa richiesta della Amministrazione, o documentate e comprovate cause di forza maggiore, escluse quelle derivanti da ritardata consegna da parte di ditte terze produttrici.

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il fornitore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni solari dal ricevimento della comunicazione di contestazione inviata dalla Amministrazione.

In caso di assenza o di non accoglimento delle controdeduzioni, il Comune di Silvi procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

E' fatto salvo il diritto della Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Qualora il fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal fornitore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivanti.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del fornitore ovvero, in mancanza, sulla cauzione definitiva, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.

Art. 13 COPERTURE ASSICURATIVE

L'Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale dipendente della ditta aggiudicataria durante l'esecuzione della fornitura, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo della fornitura. La ditta aggiudicataria è altresì pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, a cose e/o persone. Ogni danno subito dalle persone incaricate del trasporto e della consegna, dai mezzi di trasporto, dalla merce trasportata, da terzi eventuali, è ad esclusivo carico del fornitore che è completamente responsabile anche del rispetto di qualsiasi disposizione di legge. A tale riguardo l'Aggiudicatario dovrà essere provvisto di polizza RCT che preveda:

- danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute;
- danni ai locali e alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;
- danni da interruzione di esercizio;
- responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'effettuazione di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merce;
- responsabilità civile personale, la copertura deve comprendere la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui l'aggiudicatario si avvarrà per i danni a terzi e a cose di terzi verificatisi durante lo svolgimento delle attività, mansioni svolte.

Art. 14 SPESE CONTRATTUALI - STIPULA CONTRATTO DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

La stipula del contratto avverrà attraverso scambio di lettera commerciale ai sensi dell'articolo 18 del Decreto Legislativo n. 36/2023 e ss, mm e ii..

La mancanza dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta comporta la decadenza dall'aggiudicazione con ogni conseguenza anche risarcitoria a carico dell'operatore economico.

Ai fini della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle richieste che gli perverranno dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata.

Nello specifico l'aggiudicatario dovrà produrre quanto previsto e richiesto dall'Amministrazione Comunale per l'espletamento della fornitura.

Ove, nell'indicato termine l'operatore economico aggiudicatario non ottemperi alle richieste che saranno formulate, il Comune senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta si riserva la facoltà di ritenere l'operatore economico aggiudicatario decaduto dall'aggiudicazione e di richiedere l'eventuale risarcimento dei danni.

Il contratto di fornitura con la ditta aggiudicataria, s'intenderà validamente perfezionato nel momento in cui sarà sottoscritto con firma digitale dal Soggetto Aggiudicatario.

Art. 15 CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

E' vietata la **cessione** di tutto o di parte del contratto, sotto qualsiasi forma, pena la risoluzione del contratto stesso e la perdita del deposito cauzionale definitivo, salva ogni azione per il risarcimento dei conseguenti danni e salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che l'Amministrazione Comunale ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

I provvedimenti di cui sopra saranno adottati dal Comune e comunicati senza bisogno di messa in mora né di pronuncia giudiziaria.

Salvo quanto stabilito dall'art. 120 comma 1, lett. d) e comma 2, del D.lgs. N° 36/2023. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del c.c., a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio. Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto per l'Amministrazione comunale, salva alla stessa la

facoltà di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla refusione non solo di ogni eventuale danno, e con la conseguente perdita della cauzione, previo semplice accertamento del fatto. Il **subappalto** è consentito se preventivamente ed espressamente dichiarato in sede di offerta, specificando l'oggetto del subappalto. E' fatto divieto all'aggiudicatario di subappaltare anche parzialmente ad altra ditta la fornitura oggetto di appalto, senza preventiva autorizzazione da parte del Comune di Silvi, pena la risoluzione del contratto.

In caso di subappalto si applicano le disposizioni contenute all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. L'aggiudicatario provvede alla prestazione di cui alla presente manifestazione con proprio personale. L'operatore economico all'atto dell'offerta dovrà indicare le eventuali opere che intende subappaltare. L'aggiudicatario è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione Comunale o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. Il/i subappaltatore/i dovrà/nno mantenere, per tutta la durata del contratto, i requisiti prescritti dal presente capitolato/disciplinare e dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Art. 16 ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E SICUREZZA SUL LAVORO

La ditta aggiudicataria è obbligata a fare osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D. Lgs 81/2008).

Per quanto concerne la valutazione dei rischi da interferenza di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., si ritiene che per la natura delle prestazioni e le caratteristiche dei luoghi, devono essere:

- a) valutati i possibili rischi da interferenze che possono generarsi negli ambienti di lavoro o di vita, all'interno dei quali si dovranno svolgere le attività definite nel contratto in oggetto;
- b) definite le misure di prevenzione e/o protezione (in sigla MPP) adottate o da adottare per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- c) individuate le figure coinvolte che dovranno mettere in pratica le MPP definite, compresa la figura dell'addetto alla vigilanza antifumo.

È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da lei dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso

Art. 17 PAGAMENTI E VERIFICA DELLA REGOLARITA' DELLA FORNITURA

I pagamenti verranno effettuati in **un'unica soluzione** entro **30 giorni** dal termine della fornitura (comprensiva di posa in opera) risultante da apposito verbale. La fatturazione dovrà essere di tipo elettronico, contenente la Partita Iva 00175740679 del Comune di Silvi, il Codice Univoco da utilizzare per l'inoltro che verrà comunicato nella lettera commerciale ed in cui dovranno essere riportati anche i codici CUP e CIG assegnati.

Art. 18 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

L'operatore si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (D.L. 12/11/2010 n. 187 convertito con modificazioni in Legge 17/12/2010 n. 217). Ai sensi e per gli effetti di tale normativa, i pagamenti saranno effettuati, esclusivamente a mezzo bonifico. L'appaltatore si obbliga a comunicare al Comune di Silvi i propri dati sensibili afferenti il numero di c/c bancario o postale acceso presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A, appositamente dedicato alle commesse pubbliche nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti elementi informativi comporta l'applicazione, da parte della Prefettura – UTG competente, della sanzione prevista dall'art. 6, comma 4 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN, nonché del Codice Identificativo della Gara (CIG) relativi al presente appalto e del codice CUP acquisito.

Il contratto d'appalto s'intenderà espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

L'operatore dovrà inoltre inserire o far inserire, a pena di nullità assoluta, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.

Art. 19 RISOLUZIONE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

L'Amministrazione ha diritto di risolvere il contratto, nel caso in cui l'esecutore sia inadempiente anche ad una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti punti:

- a) ritardo nell'esecuzione, tale che comporti l'applicazione della penale in misura superiore al 10% dell'importo netto contrattuale;
- b) cessione del contratto o affidamento in subappalto non autorizzato del Committente;
- c) inadempienza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- d) ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- e) la consegna di arredi non corrispondenti a quanto pattuito in sede di affidamento, ad esempio disponibilità di colori, dimensioni, materiali.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune di Silvi al risarcimento dei danni subiti, a causa dell'inadempimento.

Per tutte le controversie che insorgeranno nell'esecuzione della fornitura in oggetto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dalle disposizioni dell'art. 210 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023, è esclusa la competenza arbitrale e verranno sottoposte al Giudice Ordinario. Il foro competente è quello di Teramo.

Art. 20 TRATTAMENTI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Lgs. 196/2003, i dati personali acquisiti in occasione della procedura di affidamento saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.

Art. 21 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO

Gli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Silvi all'indirizzo <https://www.comune.silvi.te.it/it/page/regolamenti-47> ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 Aprile 2013, n°62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori del contraente del suindicato “Regolamento”.